

**FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SOGGIORNO CLIMATICO TERMAL E PER ANZIANI AD ABANO TERME ANNO 2023 CIG \*\*\*\*\***

**Art. 1 – OGGETTO E CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO**

La richiesta ha per oggetto l’organizzazione tecnica e la conduzione del servizio di soggiorno termale per residenti della terza età del Comune di Jesolo presso la località termale di Abano Terme dal \*\*.\*.\*.\*\*\*\*\* al \*\*.\*.\*.\*\*\*\*\* per circa 23 persone e un accompagnatore fornito dalla ditta affidataria nella formula “all inclusive”. L’appalto sarà regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni contenute nel presente foglio condizioni esecutive, dalle vigenti leggi in materia di appalti e servizi.

**Art. 2 – AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO**

L’ammontare del servizio descritto all’art. 1 del presente foglio condizioni esecutive è calcolato in via preventiva e presuntiva in complessivi € 27.600,00 (ventisettemilaseicento/00) comprensivi di IVA 74 TER, servizio di accompagnamento, animazione, trasporto e ogni altro servizio proposto quale miglioria dei servizi minimi di qualità richiesti nella formulazione dell’offerta.

Il numero dei partecipanti previsto in 23 unità è indicativo e pertanto nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta aggiudicataria all’amministrazione comunale per un mancato numero di partecipanti rispetto alla richiesta d’offerta.

L’amministrazione, essendo il presente un contratto aperto, si impegna per un numero di partecipanti nei limiti della spesa stanziata, salvo il ribasso effettuato dalla ditta e l’effettivo numero dei partecipanti.

**Art. 3 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell’art. 29 del d.l. 27.01.2022, n. 4, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni o dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del valore dell’appalto, a partire dalla seconda annualità contrattuale, entrambe le parti possono chiedere una revisione del prezzo ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 18.04.2016, n.50. In particolare, il R.U.P., supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi - nonché dei contratti collettivi nazionali di lavoro trattandosi di un contratto ad alta intensità di manodopera - che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto Indici Istat, Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal R.U.P. presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

**Art. 4 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE, REQUISITI MINIMI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio deve presentare le seguenti caratteristiche/requisiti minime/i:

a) **Albergo**

L'albergo sito in Abano Terme di categoria minimo tre stelle, dotato di ogni comfort, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecnico-ricettive minime:

- Sala comune;
- sala bar;
- giardino;
- sala pranzo e colazioni;
- camere doppie e/o matrimoniali in numero sufficiente con servizi interni dotati di doccia e asciugacapelli;
- n. 3 camere singole per i partecipanti (il supplemento della camera singola sarà pagato direttamente dai partecipanti), 10 doppie (resta inteso che all'accompagnatore messo a disposizione dalla ditta sarà garantita n. 1 camera singola) messe a disposizione/riservate con servizi interni dotati di doccia e asciugacapelli;
- ascensore;
- sala d'animazione per ballo o giochi di società;
- sala TV;
- spa con piscina;
- non sono ammesse proposte che prevedano la collocazione degli ospiti in strutture diverse dall'edificio principale (es. dependance, ecc.).

#### **b) Vitto**

Menù a tre scelte (3 primi, 3 secondi, 3 contorni, dolce e frutta) e bevande ai pasti (i menù giornalieri devono presentare un'accettabile variazione nell'arco della settimana).

#### **c) Trasporto**

La ditta dovrà farsi carico di organizzare il trasporto e l'assistenza durante il viaggio. In particolare il trasporto dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo di pullman Gran Turismo da Jesolo all'Hotel del soggiorno e ritorno.

#### **d) Accompagnatore/animatore**

La ditta deve garantire la presenza di un accompagnatore/animatore, che dovrà essere presente già dalla partenza da Jesolo per la località di destinazione, con esperienza in materia di animazione e conoscenza della località turistica e dintorni, messo a disposizione per il gruppo, che dovrà organizzare eventuali gite e/o uscite particolari ed animare giornalmente il soggiorno; l'animatore dovrà essere presente presso la struttura alberghiera individuata in orario giornaliero, pomeridiano e serale per le attività di animazione, gite pomeridiane, ecc. È richiesta almeno una serata danzante.

L'amministrazione comunale si riserva di effettuare un sopralluogo al fine di valutare l'idoneità della struttura e la rispondenza ai requisiti.

#### **Art. 5 – RISERVATEZZA DEI DATI**

Per quanto concerne il trattamento di dati personali e/o particolari effettuato nello svolgimento del servizio, l'affidatario viene nominato con il presente atto Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento UE 679/2016. L'affidatario si impegna ad osservare e mettere in atto quanto previsto dalle norme applicabili e quanto di seguito riportato.

### **Finalità dei trattamenti di dati effettuati dall'affidatario**

I dati potranno essere trattati dall'affidatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente foglio condizioni esecutive.

### **Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali e/o particolari, l'affidatario nonché tutti i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, adottando tutte le ragionevoli cautele affinché non vi sia conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati.

### **Acquisizione autonoma di dati personali da parte dell'affidatario**

Il processo, le modalità e il formato di dei dati personali e/o particolari da acquisire – anche tramite piattaforme web o altri mezzi - dovranno essere concordati con il Comune di Jesolo; in particolare la modulistica da adottare e i dati da acquisire dovranno soddisfare i principi di non eccedenza e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, e dovranno essere concordati per iscritto con il Comune di Jesolo.

### **Fornitura dell'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR**

Laddove richiesto dal Comune di Jesolo, l'affidatario (anche tramite propri dipendenti o collaboratori) si impegna a fornire agli interessati l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, nei modi e nei formati specificati dal Comune.

### **Proprietà dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dall'affidatario, tutti i dati di cui il Responsabile sia venuto in possesso in occasione del presente affidamento rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Comune di Jesolo, il quale sarà individuato come Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti. Dovranno essere consegnati dall'affidatario al Comune di Jesolo alla conclusione o revoca del contratto o in qualsiasi momento il Comune di Jesolo ne faccia richiesta e cancellati dagli archivi dell'affidatario con modalità tecniche che non consentano in nessun caso il recupero successivo dei dati cancellati. Vanno comunque fatti salvi gli obblighi da parte dell'affidatario di conservazione di alcuni dati personali e/o particolari ai fini di adempimenti di legge, anche di natura contabile, fiscale ed amministrativa.

### **Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali**

Viene fatto esplicito divieto all'affidatario di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli interessati per finalità diverse da quelle esplicitate nel presente atto; l'eventuale invio di messaggi pubblicitari, commerciali o promozionali dovrà essere concordato e autorizzato per iscritto dal Comune di Jesolo.

### **Nomina degli autorizzati al trattamento dei dati**

In qualità di responsabile del trattamento dei dati, l'affidatario provvederà alla nomina – con atto scritto – di dipendenti e collaboratori in qualità di autorizzati al trattamento dei dati, specificando analiticamente per iscritto l'ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati e assicurando agli autorizzati una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza; l'elenco degli autorizzati e la verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione dovrà essere aggiornato e verificato con frequenza almeno annuale.

### **Richieste degli interessati**

Nel caso l'affidatario riceva da parte degli interessati, delle richieste di esercizio dei propri diritti ex artt. 15 – 21 GDPR, tali richieste non dovranno essere soddisfatte, ma dovranno essere comunicate al Comune di Jesolo tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

### **Formazione periodica agli autorizzati al trattamento dei dati**

In qualità di responsabile del trattamento dei dati, l'affidatario è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza ai propri autorizzati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria per legge e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

### **Verifica periodica delle misure di sicurezza adottate**

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'affidatario si impegna a verificare periodicamente la corretta adozione di idonee misure di sicurezza; a segnalare tempestivamente al Comune di Jesolo eventuali situazioni di rischio o criticità; a relazionare, almeno annualmente, al Comune di Jesolo le misure di sicurezza adottate. Il Responsabile altresì riconosce al Comune di Jesolo il diritto a verificare periodicamente l'applicazione delle misure di sicurezza messe in atto, anche mediante personale o soggetti esterni opportunamente incaricati dal Comune stesso.

### **Art. 6 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA E GARANZIA**

La ditta affidataria dovrà assicurare senza eccezione alcuna tutti i servizi richiesti nonché tutte le attività/servizi aggiuntivi/migliorie previste nell'offerta tecnica.

La ditta, con la presentazione dell'offerta, implicitamente accetta tutte le prescrizioni della lettera di invito e del presente foglio condizioni esecutive che dovrà essere restituito sottoscritto come indicato nella lettera d'invito medesima. A garanzia della regolare esecuzione del servizio ed impegni assunti, la ditta affidataria dovrà produrre prima della stipula del contratto la cauzione definitiva fissata al 10% dell'importo di affidamento, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm., redatta in conformità agli schemi tipo e schede tecniche previste dal d.m. 16.09.2022 n. 193. La cauzione sarà svincolata ad avvenuta regolare esecuzione del servizio svolto entro 30 giorni dalla data di fine servizio.

L'amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

#### **Art. 8 - PAGAMENTI**

E' ammessa la fatturazione da parte della ditta al termine del servizio. Il Comune provvederà al pagamento dei corrispettivi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva (DURC). Dal pagamento del corrispettivo viene detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'Ufficio e le eventuali penalità applicate per inadempienza della ditta. I pagamenti alla ditta potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla L. 136/10 e s.m.i., in base alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente foglio condizioni, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. Ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 66 del 24.04.2014, convertito con ss.mm. in l. n. 66 del 23.06.2014, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice univoco ufficio (IPA) UFCMQF, dovranno essere riportati nelle fatture elettroniche obbligatoriamente emesse dal fornitore.

#### **Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.

#### **Art. 10 – CLAUSOLA DI RECESSO**

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, l'Amministrazione/Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

#### **Art. 11 – NORME DI SICUREZZA**

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La ditta deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Essa mantiene la funzione di datore di lavoro del personale che utilizzerà, ai sensi del d.lgs. 81/2008, senza che alcuna carenza possa essere imputata al Comune.

La ditta adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.



**Art. 12 – RESPONSABILITA' PER DANNI**

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze delle ditte affidatarie, o a cose, causati nell'esercizio del servizio dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico dell'affidataria medesima che dovrà munirsi di polizza derivante da rischi professionali.

**Art. 13 – MISURE COERCITIVE ED AZIONI LEGALI**

Qualora l'appaltatore si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento di propria competenza sino a definizione della controversia.